



**CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI**

**FORMAZIONE GENERALE SULLA  
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

*Secondo il D.Lgs. 81/2008 e l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i.*



# PARLEREMO DI.....

- Cos'è la «sicurezza»
- Normativa sulla sicurezza: cenni storici e Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm. e ii.
- L'organigramma del Sistema Sicurezza
- Concetti di: Pericolo, Rischio e Danno
- Cenni Organi di vigilanza e controllo-Sistema sanzionatorio
- Tipologie del rischio
- Gestione emergenze: primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione

# PER LAVORARE IN SICUREZZA

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il miglioramento delle condizioni di lavoro dipendono prima di tutto dalla conoscenza dei rischi ai quali si è esposti ogni giorno durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e dalle misure di prevenzione e protezione che si possono mettere in campo.



La conoscenza dei rischi avviene attraverso le attività di:

- Informazione (art. 36)
- Formazione (art. 37)
- Addestramento (art 73)





Il D.Lgs. 81/2008 all'art.2 definisce:

- **Informazione**: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.





Il D.Lgs. 81/2008 all'art.2 definisce:

- **Formazione**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi





Il D.Lgs. 81/2008 all'art.2 definisce:

- **Addestramento**: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;



# Definizione salute

(dizionario Sabatini-Coletti)

- Condizione psicofisica dell'organismo;



- Buona condizione psicofisica, benessere;



# Definizione salute (OMS)

“...stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano... I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli: essi...devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate.”



L'Italia è gravata da un inaccettabile **fenomeno infortunistico**.

Sebbene appena superiore alla **media europea**, l'incidenza di infortuni in Italia è molto al di sopra di paesi come l'Inghilterra.

Questo fenomeno costa al paese quasi **1000** morti all'anno per infortunio, altrettanti per malattie professionali e oltre il **3%** del prodotto interno lordo.



## **Denunce di infortunio**

**571.000**

(di cui il 12,97 % «fuori dall'azienda» cioè con «mezzo di trasporto» o «in itinere»)

## **Infortuni mortali**

**1.538**

## **Malattie professionali**

**45.000**

Gli infortuni sul lavoro hanno un costo sociale enorme;

Si stima che questo fenomeno costi all'Italia circa 25 miliardi di euro all'anno;  
Si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo.




**Si stima che almeno il 60% di questi costi ricada sulla collettività**

Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione, ecc.);

Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni, ecc.); per questo motivo le malattie professionali possono insorgere anche a molta distanza di tempo dall'esposizione.

**Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato**

# Un po' di storia.....



- Le prime norme giuridiche in materia di igiene e sicurezza risalgono al **1865**.
- Nel **1898** con il Regio Decreto n. 30 viene introdotta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (da cui nascerà l'INAIL) e si afferma il concetto di responsabilità oggettiva del datore di lavoro limitata alla “riparazione del danno”, la quale comporta il “risarcimento economico” per il lavoratore che subisce l'infortunio.
- Con la legge n. 80 del **17 marzo 1898** a proposito di infortuni viene introdotto il concetto di fatalità o errore umano.

# Un po' di storia.....

- Nel **1930** è emanato il Codice Penale dove sono evidenziati per la prima volta i reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dell'imprenditore: art. 437 rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro art. 451 omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
- Nel **1942** viene emanato il nuovo Codice Civile: viene separata la tutela della prevenzione dalla tutela dell'assicurazione il datore di lavoro ha il dovere di tutelare la salute del lavoratore (vedi art. 2087 c.c.)



© Sebastian Duda - Fotolia.com

## **Art. 2087 del codice civile:**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

# Un po' di storia.....



**Con l'entrata in vigore della Costituzione del 1948,**

**Art.2** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.... La salute è un diritto individuale fondamentale, primario ed assoluto, da inquadrare tra quelle posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione (Sentenza C.C. n.88/1979).

**Art.32** La Repubblica tutela la salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività...

**Art.41** L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

# Un po' di storia.....

La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni '90 anche grazie alle norme della comunità Europea:

- ✓ **direttive:** devono essere recepite dai singoli stati membri;
- ✓ **regolamenti:** sono cogenti e direttamente applicabili;
- ✓ **decisioni:** sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari.

# Un po' di storia.....

Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la normativa di igiene e sicurezza in un unico provvedimento

- ✓ Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con questo scopo il D.Lgs. 81/2008 da molti definito come “testo unico” modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09

In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti.

**Decreto Legislativo 9 aprile  
2008 n. 81**

- **Cosiddetto «Testo  
Unico sulla Sicurezza»**

# Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

*(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)*

Il provvedimento, approvato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 3 agosto 2007 n° 123, è entrato in vigore il **15 maggio 2008**.

Modificato e integrato mediante il Decreto correttivo D.Lgs 106/2009:

teso a correggere errori materiali e a modificare portata e ampiezza di Obblighi e Sanzioni contenuti nel D.Lgs 81/2008

# D. Lgs. 81/2008

## Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (TUSL)

E' una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia attraverso il coordinamento di tutte le norme relative, l'abrogazione di norme superate e l'organicità della normativa.



## **D. Lgs. 81/2008**

**Costituito da 306 articoli, suddivisi in 13 Titoli, e 51 allegati**

Titolo I - Principi comuni (artt. 1 - 61)

Titolo II - Luoghi di lavoro (artt. 62 - 68)

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.. (artt. 69 - 87)

Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili (artt. 88 - 160)

Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161 - 166)

Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 – 171)

Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 - 179)

Titolo VIII - Agenti fisici (artt. 180 – 220)

Titolo IX - Sostanze pericolose (artt. 221 - 265)

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 – 286)

Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287 – 297)

Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303)

Titolo XIII - Norme transitorie e finali (artt. 304 – 306)



# Campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008

Il presente decreto legislativo si applica a **tutti i settori di attività**, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio

